

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani

CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON DATORI DI LAVORO DI FASCIA C

(da 15 a 35 dipendenti)

La presente convenzione regola il programma d'assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo attraverso l'inserimento lavorativo delle persone disabili in conformità all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

p r e m e s s o

- 1) che l'articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e il vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro prevedono la possibilità, da parte dei datori di lavoro soggetti alle disposizioni della presente legge, di stipulare un programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo, inteso al raggiungimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della citata legge;
- 2) che l'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ammette nell'ambito del programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo le seguenti modalità:
 - richiesta nominativa o numerica per le persone disabili;
 - tirocini formativi di orientamento;
 - contratti a tempo determinato;
- 3) che l'art. 7 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68

e

il datore di lavoro COMUNE DI TIONE DI TRENTO, Codice Fiscale 00336020227 con sede legale a Tione di Trento, Piazza C. Battisti, n. 1, rappresentato dall'Avv. Mattia Gottardi nato a Tione di Trento il 08/03/1980, in qualità di Sindaco

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Articolo 1

Il datore di lavoro si impegna a rispettare il seguente programma di assunzione nominative per la copertura graduale della quota d'obbligo, in relazione alla propria situazione occupazionale relativa alla categoria dei disabili:

- quota di riserva disabili pari a una persona, come risulta dal Prospetto informativo relativo alla data del 31/12/2012;

Programma di assunzioni

Entro il	Num.	Mansioni indicative
01/07/2014	1	Operaio; addetto alle attività d'ufficio

Articolo 2

Il datore di lavoro provvederà all'osservanza del programma d'assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo nei tempi previsti e, in caso di assunzioni

due mesi dalla data di assunzione. L'attività di controllo e di valutazione dell'andamento del programma d'inserimento lavorativo delle persone disabili sarà curato dall'Agenzia del Lavoro. Questa apporterà in caso di necessità eventuali modifiche al contenuto del programma d'assunzioni per la copertura della quota d'obbligo, in accordo con il datore di lavoro, o proporrà l'interruzione della convenzione. Il programma d'assunzioni potrà essere interrotto nel caso in cui si verificano gravi irregolarità nell'osservanza del programma d'inserimento lavorativo da parte del datore di lavoro.

Articolo 5

Per tutta la durata del programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le quote previste dall'articolo 3 della citata legge sono da ritenersi coperte limitatamente ai posti convenuti nel programma d'assunzioni di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Il differimento dei termini di assunzione non è ammissibile se non in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti, con nota scritta e motivata, alla preventiva valutazione dell'Agenzia del Lavoro.

Articolo 7